

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo** - con sede in L'Aquila (AQ) via Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto di Pile, rappresentato dal Direttore Generale Prof. Ernesto Pellecchia, di seguito denominato "USR Abruzzo"

E

**Regione Abruzzo** - con sede in Via Leonardo da Vinci n. 6 - 67100 L'Aquila (AQ), codice fiscale 80003170661, rappresentata dal Dott. Luciano D'Alfonso, nella sua qualità di Presidente, di seguito denominata "Regione "

### Premesso che

L'USR Abruzzo, nel perseguimento della propria missione di istruzione e formazione, ha - tra gli altri - come obiettivo quello di promuovere la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditoriali, fondati su uno spirito proattivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di istruzione e formazione professionale e politiche attive del lavoro, nel promuovere e valorizzare la partecipazione alla progettazione degli interventi di formazione, nonché la collaborazione e il reciproco coordinamento delle attività e di idonee forme di integrazione operativa con le imprese e il sistema scolastico e formativo regionale, intende favorire la massima diffusione e la concreta attuazione di tutti quegli strumenti formativi finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani e a rendere più efficiente il raccordo e la transizione tra il sistema educativo ed il mondo del lavoro, attraverso una conoscenza diretta anche del settore della pubblica amministrazione.

### VISTO

- Il D.P.R. n.275/1999 - Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- La L.R. 17.05.1995 n. 111 in materia di "Formazione Professionale";
- Il D.L.vo n. 77/2005 - Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro;
- Il D.L. n. 7/2007 convertito, con modificazioni, in legge 2/04/2007 n. 40;
- I D.P.R. n. 87-88-89 del 15/03/2010 – Regolamenti recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;

- La Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione” art. 1 co. 7, lettera o (incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione); lettera p (valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti); lettera q (individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli alunni e degli studenti); lettera s (definizione di un sistema di orientamento);
- Le risoluzioni e gli atti dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro, tra cui la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- La Guida operativa per la scuola – Attività di Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 ottobre 2015).

#### **Condiviso che**

- l’alternanza, come strumento flessibile, favorisce la personalizzazione degli interventi educativi e costituisce una proposta formativa articolata in percorsi integrati, in cui l’istituto scolastico e le istituzioni pubbliche mettono a disposizione occasioni di apprendimento differenti per definire percorsi più completi, e offre al territorio stesso e alle scuole un valido supporto tecnico a tradurre le finalità e gli obiettivi scolastici in competenze pratiche e spendibili nel mondo del lavoro;
- attraverso una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze/abilità e delle competenze previste dai percorsi tradizionali è possibile superare la separazione tra momento formativo (in aula) e momento applicativo (nell’ente), secondo la logica del *learning by doing*, rispondendo meglio ai bisogni individuali di formazione dello studente.

**Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante del presente Protocollo,**

**Si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1 (Oggetto dell’intesa)**

1. Il presente Protocollo intende promuovere il potenziamento dell’offerta formativa delle scuole abruzzesi attraverso la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro introdotti dalla L. 107/2015, da attuarsi, sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa abruzzese, da parte degli studenti frequentanti il terzo, il quarto e il quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali e dei Licei, che assicurino loro l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro debitamente certificate.
2. Le parti concordano sul fatto che l’alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Il percorso rappresenta una metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’esperienza pratica.
3. In generale con il presente Protocollo le parti intendono collaborare per:
  - sostenere un modello economico e sociale basato sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto, in tale contesto, ritengono che il sistema di istruzione e formazione sia lo strumento primario per un efficace sviluppo umano e professionale, capace di

promuovere l'inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro e soddisfare il fabbisogno di competenze del sistema economico;

- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- far conoscere le realtà lavorative del territorio;
- contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e la dispersione scolastica.

## **Art. 2 (Impegni delle parti)**

Al fine di promuovere i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro oggetto del presente Protocollo, i soggetti sottoscrittori prendono, d'intesa fra loro, i seguenti impegni, di seguito descritti.

**La Regione**, previa emanazione da parte della Direzione Generale di ogni più opportuna disposizione organizzativa interna per il coordinamento delle attività dei Dipartimenti coinvolti nell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, per gli aspetti e le materie di rispettiva competenza, e più in generale nell'organizzazione dei percorsi formativi in contesto lavorativo, promossi all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione, comunque denominato ("tirocini curriculari", stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro, ecc.), che si svolgano presso qualsiasi sede regionale e che vedono coinvolta la Regione Abruzzo in qualità di "soggetto ospitante" :

- stipulerà apposite convenzioni con gli Istituti scolastici della Regione Abruzzo per ospitare gli studenti nelle proprie sedi al fine di far conoscere le attività della Regione, secondo i patti e le condizioni contenuti nello schema di convenzione allegato alla Guida operativa per la scuola predisposta dal MIUR (*allegato C*), che accluso al presente protocollo ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tali percorsi, per ciascuna Istituzione scolastica, avranno una durata massima di n. ore 60 annue e dovranno comunque tener conto dei limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tirocini e dei periodi di svolgimento che saranno indicati dalla stessa Regione. Qualora i posti attivabili contemporaneamente in percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL) non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste che pervengano dagli Istituti scolastici, saranno previste – laddove possibile – forme di rotazione o, se del caso, sarà adottato il criterio di priorità basato sull'ordine cronologico della data ed orario di acquisizione delle istanze degli Istituti scolastici al protocollo informatico della Regione (in ultima ipotesi, qualora necessario, si ricorrerà al sorteggio). Le Istituzioni scolastiche, in ogni caso, in qualità di "soggetto promotore", prima dell'avvio dei percorsi di ASL presso l'ente regionale dovranno adempiere agli obblighi previsti a proprio carico dalla Guida Operativa, così come meglio esplicitati nelle "FAQ del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", in materia:

- di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008), ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello schema di convenzione allegato alla Guida Operativa del MIUR nonché del Manuale INAL/MIUR "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" e quindi della formazione generale che deve essere erogata dall'Istituzione scolastica. Qualora la Regione non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura regionale competente e del relativo profilo di rischio, la stessa Regione potrà delegare l'Istituzione scolastica ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della convenzione sottoscritta tra la scuola e la struttura regionale ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

- dei controlli sanitari, così come previsto al paragrafo 11 (*salute e sicurezza degli studenti in ASL nelle strutture ospitanti*);

- supporterà l'organizzazione di *learning tour* presso le strutture regionali da parte dei docenti e/o degli studenti;
- promuoverà ogni azione utile a favorire la collaborazione tra i *tutor* scolastici e i *tutor* delle strutture regionali;
- diffonderà verso i *tutor* delle proprie strutture le indicazioni nazionali;
- raccoglierà la disponibilità di propri rappresentanti a far parte dei Comitati Tecnico Scientifici (CTS) e dei Comitati Scientifici (CS) delle scuole;
- offrirà un contributo alla definizione dei Piani dell'Offerta Formativa delle scuole abruzzesi;
- curerà la sensibilizzazione e l'orientamento degli uffici e dei soggetti coinvolti.

In sede di prima applicazione del presente protocollo d'intesa, la Regione Abruzzo con successivo provvedimento della stessa Direzione Generale si riserva di individuare le strutture regionali in cui si svolgeranno i percorsi di alternanza scuola – lavoro, le attività formative da svolgere, i periodi ed il numero massimo di studenti ospitabili contemporaneamente.

**La Regione**, inoltre, provvederà a sensibilizzare le Società, le Aziende e gli Enti partecipati affinché le esperienze ed i percorsi di alternanza scuola – lavoro siano attivati anche presso gli stessi organismi.

#### **1. L'USR Abruzzo:**

- garantisce la diffusione del Protocollo USR Abruzzo - Regione Abruzzo e la partecipazione degli Istituti tecnici, professionali e dei Licei della Regione Abruzzo attraverso il "*Gruppo di coordinamento regionale in materia di istruzione e formazione professionale e rapporto Scuola e mondo del lavoro*", costituito presso lo stesso USR Abruzzo;
- si impegna a promuovere la diffusione del Protocollo di intesa con la Regione per il conseguimento degli obiettivi condivisi tra le due parti riportati nel presente protocollo.

2. I firmatari della presente Intesa assicureranno, anche attraverso un organismo tecnico, il supporto e l'assistenza ai percorsi formativi. In particolare in ordine ai sotto elencati aspetti:

- promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini come previsto dalla normativa vigente;
- promozione di un sistema condiviso di istruzione e/o formazione tecnico-professionale e liceale basato sia sui risultati di apprendimento che sulle modalità o sulle situazioni di apprendimento (formale, informale, non formale);
- rilevazione dei bisogni e progettazione;
- promozione della flessibilità dei percorsi formativi scuola-lavoro condivisi con le singole scuole;
- realizzazione di attività formative per i *tutor* scolastici e *tutor* delle strutture regionali. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna, l'USR si impegna a mettere a disposizione del personale qualificato per l'attività di formazione anche dei *tutor* delle strutture regionali, per la condivisione della progettazione, della gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati;
- coordinamento dei *tutor* delle strutture regionali durante l'esperienza pratica;
- coordinamento delle attività di cui al presente Protocollo attraverso monitoraggi periodici e valutazione dei risultati;
- disseminazione dei risultati del Protocollo attraverso la promozione di eventi, convegni, conferenze stampa, siti istituzionali, predisposizione di materiali multimediali.

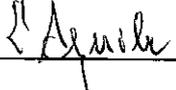
3. Ciascun soggetto firmatario del presente Protocollo potrà realizzare le attività di propria competenza direttamente oppure avvalendosi di strutture specializzate di propria emanazione o di altri soggetti terzi o partner.

### Art. 3 (Monitoraggio e valutazione delle esperienze)

1. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi della presente Intesa i soggetti firmatari si impegnano a promuovere e verificare, con cadenza annuale, le fasi e le modalità di attuazione del presente Protocollo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati.
2. Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle parti.
3. Gli impegni sottoscritti dalla Regione con il presente protocollo non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Qualora nel corso della durata del protocollo fosse necessario porre in essere eventuali azioni comportanti detti oneri a carico della Regione, le citate azioni potranno essere avviate solo dopo aver reperito le necessarie risorse economiche.

Il Protocollo d'Intesa è costituito dal presente documento e dal fac-simile della convenzione da stipularsi tra l'istituzione scolastica e il oggetto ospitante.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in due originali.

 data 16/5/2017  
per l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo

Il Direttore Generale  
Ernesto Pellecchia

  
per la Regione Abruzzo

Il Presidente  
Luciano D'Alfonso